



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 1 dd. 20.05.2015

OGGETTO:

Operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) art. 1, comma 413 e di cui alla L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) art. 22. Autorizzazione a procedere.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore 21:20 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta provinciale con provvedimento n. 708 di data 4 maggio 2015 ha definito i criteri e le modalità per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni trentini.
- tale operazione è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 413:

“La Provincia Autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva una operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazione di fondi ai comuni.”

- Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), articolo 22 “Estinzione anticipata dei mutui dei comuni”:

“1. Per ridurre il debito del settore pubblico provinciale la Provincia è autorizzata ad anticipare ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità sia per la Provincia, sia per i comuni. A tal fine la Provincia utilizza le proprie disponibilità di cassa.

2. Ai fini del comma 1 i comuni, con le modalità e nei termini previsti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia si fa carico degli eventuali oneri derivanti dall'estinzione.

3. omissionis

- dalla combinata lettura delle predette disposizioni normative e tenuto conto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale con il citato provvedimento, assunto d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l'operazione di estinzione anticipata dei mutui assume la caratteristica di un'operazione di sistema, funzionale al conseguimento di un beneficio complessivo sulla finanza pubblica provinciale, purché la stessa non evidenzi uno svantaggio finanziario a carico delle singole posizioni debitorie del comune. Si connota inoltre delle seguenti caratteristiche:

- ha carattere vincolante per gli enti locali;
 - è neutra ai fini del patto di stabilità;
 - la Provincia si fa carico degli oneri derivanti dall'operazioni di estinzione anticipata;
- il provvedimento individua inoltre le caratteristiche dei mutui oggetto di estinzione per cui:
 - sono oggetto di estinzione anticipata i mutui contratti dai comuni, con esclusione di quelli assunti con Cassa del Trentino S.p.A., essendo caratterizzati da aspetti tecnico-finanziari che non ne rendono conveniente l'estinzione anticipata;
 - sono escluse da detta operazione altre operazioni di indebitamento quali quelle derivanti dall'utilizzo di fondi di rotazione provinciali;
 - sono inoltre esclusi i mutui che non presentano una convenienza economica all'estinzione anticipata poiché il valore dell'indennizzo risulta superiore al valore attuale degli interessi che residuano dal piano di ammortamento;
 - sono inclusi nell'operazione di estinzione anticipata anche i mutui contratti ad un tasso di interesse pari a zero la cui estinzione non comporta il pagamento di un indennizzo;
 - i mutui oggetto di estinzione, come sopra identificati, devono risultare in ammortamento al 31.12.2014 con scadenza non antecedente al 31.12.2015.

- come precisato dai criteri attuativi:

- l'operazione di estinzione anticipata deve concludersi entro il 31.12.2015 con scadenze diverse a seconda dell'istituto di credito con il quale sono stati contratti i mutui. In particolare entro il primo semestre dovranno essere estinti di norma i mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, i mutui contratti con Mediocredito, una prima parte di mutui con

Unicredit e i mutui contratti con i Bim che presentano una rata semestrale con scadenza 30.06.2015;

- ai fini della verifica circa il minore valore dell'indennizzo rispetto al valore attuale degli interessi residui, il valore attuale degli interessi residui viene calcolato prendendo a riferimento i tassi "Rendistato" pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-mef/rendistato-rendiob/> e riferiti all'ultimo mese disponibile antecedente a quello in cui avviene l'estinzione anticipata;
- la convenienza all'effettuazione dell'operazione di estinzione anticipata si avrà qualora il valore attuale degli interessi futuri - determinato secondo le modalità sopra descritte – risulti superiore od uguale all'indennizzo richiesto. Nel caso in cui il valore attuale degli interessi futuri fosse inferiore al valore dell'indennizzo richiesto l'operazione di estinzione anticipata non dovrà essere effettuata;
- per i mutui assunti presso la Cassa DD.PP. come meglio specificato nel provvedimento della Giunta provinciale, risulta che il valore dell'indennizzo richiesto in sede di estinzione anticipata è volto a rendere conveniente/neutra l'operazione stessa, non superando il valore attuale degli interessi residui; ne consegue che per i mutui assunti con tale Istituto non è necessario effettuare la valutazione economica da parte dell'Ente in quanto l'amministrazione provinciale, come precisato nelle proprie comunicazioni, ha provveduto ad effettuare una analisi dei dati su un campione rappresentativo di posizioni, dalla quale risulta che il valore dell'indennizzo richiesto in sede di estinzione anticipata è volto a rendere conveniente/neutra l'operazione stessa, non superando il valore attuale degli interessi residui;
- la verifica della convenienza, nei termini sopra descritti, non si richiede per i mutui contratti con i Consorzi Bim non essendo l'operazione di estinzione anticipata caratterizzata dalla corresponsione di indennizzi;

Preso atto che:

- l'operazione di estinzione anticipata dei mutui trova allocazione nel bilancio di previsione 2015 approvato dal Commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale in data 13.03.2015 e in seguito integrato con il provvedimento di variazione di bilancio, con deliberazione del Commissario straordinario n. 70 dd. 29.04.2015, nel quale è stata prevista l'operazione di estinzione anticipata dei mutui.
- il presente provvedimento viene assunto dalla Giunta comunale in quanto atto di programmazione gestionale di bilancio.

Ritenuto quindi necessario procedere, entro il primo semestre 2015, all'estinzione anticipata dei mutui riportati nell'elenco che, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi, si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L data l'urgenza di attivare l'operazione prevista dalla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria;

Vista la circolare del servizio Autonomie Locali di data 04.05.2015, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 708 di data 04.05.2015;

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per le motivazioni esplicite in premessa, l'estinzione anticipata dei mutui di cui all'elenco che, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi, si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario e tributi l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti per procedere all'estinzione anticipata dei mutui, ivi compreso l'invio di copia della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ed agli Istituti di credito interessati;
3. di dare atto che l'operazione di estinzione anticipata trova allocazione nel bilancio di previsione in corso nella parte entrate alla risorsa 4031976 (cap. 1205) e nella parte uscite all'intervento 3010303 (cap. 4020);
4. di dare atto che l'operazione di estinzione anticipata deve risultare neutra ai fini del patto di stabilità;
5. di dichiarare, mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaiddotti* -



Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -

COPIA

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -